

DIREZIONE REGIONALE

A2100A COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2108A - Offerta turistica

**Legge Regionale n. 18/99 s.m.i. -annualità 2025 – Intervento a favore delle aziende che svolgono attività
turistico ricettive**

SCHEMA TIPO DI GARANZIA

PER RICHIESTA DELL'EROGAZIONE DEL 100% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN ANTICIPAZIONE

NB: "Le garanzie possono essere prestate da banche autorizzate iscritte all'Albo e da intermediari finanziari vigilati iscritti all'Albo Unico ex art. 106 TUB, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, ovvero da imprese di assicurazione

iscritte all'IVASS e autorizzate all'emissione di polizze fideiussorie. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri e le imprese di assicurazione straniere che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica Italiana".

Fac simile

**GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
BANCARIA/ASSICURATIVA N.**

Oggetto: Garanzia a favore di Regione Piemonte a copertura dell'anticipazione del contributo a fondo perduto pari al 100 % dell'importo concesso alla società _____ a valere sul Bando "Interventi a favore delle aziende che svolgono attività turistico ricettiva ai sensi della L.R. n. 18/99 s.m.i. – annualità 2025"

PREMESSO

- che il Programma annuale degli interventi 2025, attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo, il potenziamento, la qualificazione dell'offerta turistica piemontese e dei servizi offerti, nonché la messa in sicurezza delle strutture ricettive e degli impianti turistici, col fine di consolidare la competitività sul mercato nazionale e internazionale;
- che ("Contraente"), Codice Fiscale, Partita IVA, ha presentato domanda di sovvenzione a valere sul Bando Interventi a favore delle aziende che svolgono attività turistico ricettiva ai sensi della L.R. n. 18/99 s.m.i. – annualità 2025";
- che il suddetto Bando prevede la concessione di una sovvenzione a fondo perduto per la realizzazione di interventi di ampliamento, riqualificazione, ammodernamento e miglioramento qualitativo delle strutture ricettive e delle relative dotazioni, ivi inclusi interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti da fonti rinnovabili, adeguamento strutturale e impiantistico, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento del livello tecnologico e digitale, nonché l'acquisto di attrezzature funzionali all'attività turistica;
- che con DD 715/A2011A/2025 del 18/12/2025 ha approvato l'assegnazione dei contributi a sostegno delle aziende che svolgono attività turistico ricettiva;
- che la liquidazione degli importi di contributo concessi ad ogni beneficiario secondo le modalità stabilite nella Guida alla rendicontazione dei costi approvata con D.D. 20 il 27/01/2026, sarà svolta da Finpiemonte S.p.A ai sensi di quanto stabilito con DD n. 503 del 10/11/2025;
- che la Regione Piemonte sempre con DD 715/A2011A/2025 del 18/12/2025 ha concesso al Contraente, per la realizzazione del progetto denominato " _____ " con Cup _____ , un contributo complessivo di € _____ ;
- che nella Guida alla rendicontazione dei costi al paragrafo 3 "Modalità di erogazione del contributo" prevede la possibilità per il Contraente di ottenere l'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso

da Regione, di un importo di _____ pari all'100% dell'ammontare del contributo stesso previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, alle condizioni sotto riportate.

TUTTO CIO' PREMESSO:

La sottoscritta Banca/Compagnia assicurativa _____¹, ("Garante") con Sede Legale e Direzione Generale in _____ via _____, C.F. e P.IVA _____, rappresentata in questo atto da _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di _____, in virtù di _____, con la presente si costituisce garante nell'interesse del Contraente ed a favore di Regione Piemonte, per un importo di € _____ pari al costo dell'agevolazione concessa (di seguito: *importo massimo garantito*) ammesso a contributo. A valere del suddetto contributo di importo totale pari a € _____ il contraente chiede a Finpiemonte un'anticipazione dell'100% per un importo pari a € _____.

La garanzia assicura il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Contraente con l'accettazione del contributo concesso da Regione Piemonte ed in particolare viene prestata:

- a) a garanzia della completa realizzazione del progetto e del regolare adempimento degli obblighi assunti dal Contraente con l'accettazione del contributo erogatogli da Finpiemonte, a valere sul Bando di cui in premessa;
- b) a garanzia della restituzione, nel caso in cui la spesa finale sostenuta sia inferiore a quella prevista e ammessa a contributo, della differenza tra il contributo approvato in fase di rendicontazione e quello già corrisposto, maggiorato degli interessi, nonché della restituzione integrale o parziale del contributo, maggiorato degli interessi, come conseguenza della violazione degli obblighi assunti dal Contraente debitore. Gli interessi saranno calcolati applicando il tasso di riferimento UE fissato dalla Commissione Europea² vigente alla data di erogazione per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data del provvedimento di revoca totale o parziale, ma non potranno comunque superare l'importo massimo garantito. L'ente erogatore si riserva di escutere direttamente il beneficiario del contributo per il recupero di eventuali interessi eccedenti la misura sopra indicata.

La presente garanzia è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - Il Garante presta irrevocabilmente ed incondizionatamente la presente garanzia a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., restando obbligato in solido con il Contraente. La presente resterà efficace, in deroga all'art.

¹ 1 Indicare, unitamente al nominativo della Società, gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS

² https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en?prefLang=it

1955 cod. civ., anche nel caso in cui, per fatto di Regione Piemonte, non potesse aver luogo la surrogazione del garante nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima.

Art. 2 - Le obbligazioni assunte dal garante col presente atto sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei suoi successori o aventi causa. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1939 cod. civ., la presente garanzia rimarrà valida ed efficace anche in caso di nullità od invalidità dell'obbligazione principale garantita.

Art. 3 - Il Garante avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Contraente e, in particolare, informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con Finpiemonte e Regione Piemonte. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, Regione Piemonte è comunque tenuta a richiesta del Garante, a comunicare entro i limiti di importo stesso garantito, l'entità delle esposizioni complessive del Contraente, quale ad essa risultante al momento della richiesta nonché, previo ottenimento da parte del Garante del consenso scritto del Contraente principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art. 4 - I diritti derivanti alla Regione Piemonte dalla garanzia restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente, senza che essa sia tenuta ad escutere il Contraente o il Garante medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che qui si intende derogato.

Art. 5 - Il Garante sarà tenuto, a semplice richiesta scritta da parte della Regione Piemonte, a versare l'importo che da essa verrà indicato, fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di € , entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. A Regione Piemonte non può essere opposta alcuna eccezione o contestazione da parte del Garante, che fin da ora espressamente vi rinuncia, anche in caso di eventuale opposizione da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del cod. civ.

Art. 6 - La garanzia è emessa ai soli fini del calcolo del premio per un periodo pari alla durata delle attività per le quali è stato concesso il contributo e dunque fino al (data di ultimazione delle attività). La garanzia si intende automaticamente e tacitamente prorogata, fino alla comunicazione di svincolo da parte di Regione Piemonte di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 - La presente fidejussione ha validità fino al ricevimento da parte del Garante della comunicazione di svincolo consistente in una espressa dichiarazione liberatoria scritta da parte di Regione Piemonte, attestante che, a seguito di approvazione della documentazione allegata alla rendicontazione finale del progetto, nulla dovrà essere restituito dal contraente a Regione Piemonte.

Art. 8 - Il mancato pagamento dei premi da parte del Contraente non potrà essere opposto a Regione Piemonte.

Art. 9 - In caso di anticipato svincolo della garanzia, rispetto alla scadenza originaria o come prorogata ai sensi del precedente art. 6, il Garante è tenuto a rimborsare al Contraente l'eventuale costo della garanzia per il periodo di mancata copertura.

Art. 10 - Il Garante assume a proprio carico ogni imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale applicabile in relazione alla conclusione e all'esecuzione del presente contratto di garanzia e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

Art. 11 - La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Luogo, data

Il Garante

Il Contraente

.....

.....

NB: il contratto deve essere restituito con firma digitale del Garante tramite pec o con altre modalità che consentano di accertare la validità e la provenienza del documento. Si richiede inoltre l'attestazione dei poteri di firma del Garante.

Il Garante approva specificamente le seguenti clausole: art. 1 (rinuncia ad eccepire le eccezioni di cui agli art. 1955 c.c.); art. 4 (deroga art. 1957 c.c.); art. 5 (pagamento a semplice richiesta scritta e senza eccezioni con deroga al art. 1945 c.c.); art. 11 (foro esclusivo).

Il Garante